

Causa C-226/94

**Grand garage albigeois SA e altri  
contro  
Garage Massol Sàrl**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Tribunal de commerce di Albi)

«Concorrenza — Distribuzione di autoveicoli — Regolamento (CEE) n. 123/85 —  
Opponibilità ai terzi — Rivenditore indipendente»

|   |         |
|---|---------|
| Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 14 dicembre 1995 ..... | I - 653 |
| Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 febbraio 1996 .....                                   | I - 667 |

Massime della sentenza

*Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Regolamento n. 123/85 —  
Oggetto — Esenzione di talune limitazioni della concorrenza convenute nell'ambito dei rapporti  
tra costruttori e concessionari nel settore automobilistico — Divieto dell'attività di rivendita indi-  
pendente di autoveicoli nuovi di una determinata marca svolta da un operatore estraneo alla rete  
ufficiale di distribuzione del costruttore e privo della qualità di intermediario fornito di mandato  
— Insussistenza*

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 123/85]

Il regolamento n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, si limita ad offrire agli operatori economici del settore degli autoveicoli alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela al divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato benché tali accordi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza. Esso riguarda solo i rapporti contrattuali tra fornitori e distributori ufficiali della loro rete e, mentre definisce quello che gli uni e gli altri possono o non possono impegnarsi a fare nei con-

fronti dei terzi, non ha, invece, la funzione di disciplinare l'attività di detti terzi che possono intervenire sul mercato fuori del circuito degli accordi di distribuzione.

Il regolamento n. 123/85 va quindi interpretato nel senso che non osta a che un operatore, che non è né rivenditore ufficiale della rete di distribuzione del costruttore di una determinata marca di autoveicoli né intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, di detto regolamento, svolga attività di rivendita indipendente di veicoli nuovi di detta marca.